



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2012/2013
COMUNICATO UFFICIALE N° 473/C.D.T. 34
DEL 23 APRILE 2013

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Prof. Ugo Caldarella e dall'Avv. Sandro Geraci, componenti, assistita dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 23 aprile 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLI

Procedimento n. 165/A

A.S.D. CITTA' DI CASTELL'UMBERTO (ME), avverso squalifica calciatori Sig. Foti Cozzola Christian fino al 21/03/2018, Sigg. Franchina Francesco e Manera Sebastiano fino al 21/03/2018 con preclusione definitiva alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. - Campionato 3^a categoria Barcellona Gara Real Caronia/Città di Castell'Umberto del 17/03/2013 – C.U. N° 59Barcellona P.G. del 21/03/2013

Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Città di Castell'Umberto, in persona del Presidente pro tempore, impugna le sanzioni in epigrafe riportate, contestando integralmente la ricostruzione fattuale riportata dal direttore di gara. In particolare la Società appellante, qui in sintesi, evidenzia che i calciatori sigg. Foti Cozzola e Franchina sono estranei alle condotte loro ascritte dal direttore di gara, mentre al sig. Manera può essere ascritta solo la colpa di avere spinto l'arbitro nella foga della corsa per protestare, senza tuttavia averlo colpito.

Per la qualcosa la Società appellante chiede in via principale che siano annullate le sanzioni a carico dei calciatori sigg. Foti Cozzola e Franchina e ridotta la sanzione a carico del sig. Manera; in via subordinata chiede per tutti i calciatori sanzionati la riduzione delle sanzioni.

In sede di audizione l'appellante ha ribadito quanto espresso in appello reiterandone le conclusioni.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva preliminarmente che a norma dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro e relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura degli atti ufficiali si rileva che al 20° del 2° tempo il sig. Manera, profferendo frasi irraguardose e offensive, si avvicinava all'arbitro e, raggiuntolo, tirandolo per la maglia e stratonandolo lo afferrava per il collo con entrambe le mani stringendo con forza. Mentre il direttore di gara cercava di divincolarsi il sig. Manera lo colpiva con un violentissimo pugno allo zigomo destro che, oltre alle conseguenze fisiche, determinava la rovinosa caduta della vittima.

A questo punto il sig. Foti Cozzola, dopo essersi avvicinato all'arbitro, ancora a terra, gli sferrava un violentissimo calcio all'altezza delle costole procurandogli fortissimo dolore, un vistoso ematoma ed un profondo graffio. In tale circostanza altri calciatori della squadra ospite (quattro – cinque circa) colpivano con calci, pugni e schiaffi l'arbitro e tra di essi è stato riconosciuto il sig. Franchina, che lo colpiva con violenti calci alla schiena e dopo essersi abbassato continuava ad infierire con pugni e schiaffi al viso che, oltre al forte dolore lo stordivano.

Ciò posto l'appello in questione appare infondato. E' evidente, infatti, che la descrizione difensiva fornita dalla Società appellante non trova alcun riscontro negli atti di gara mentre nessun dubbio emerge circa l'identità degli autori dei gravi fatti accaduti. L'arbitro della gara, opportunamente convocato, ha inoltre riconfermato il rapporto di gara in ogni sua parte ed al contempo ha ribadito d'essere certo dell'identità degli autori dei gravi fatti, oggetto di questo procedimento.

Né possono trovare ingresso nel presente provvedimento le ritrazioni fotografiche prodotte con il gravame in quanto non conformi al dettato dell'art. 35 comma 1 punto 2 non offrendo, le stesse, piena garanzia tecnica e documentale

Le sanzioni, irrogate nella misura massima, appaiono ben adeguate e commisurate alle fattispecie in esame, per cui, anche sotto questo diverso profilo, non si ravvisa alcuna possibilità di riduzione.

P.Q.M.

Rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso e dall'Avv. Felice Blando, componenti, assistita dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 23 aprile 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLI

Procedimento n.80/A

A.S.D. SANT'ALFIO CALCIO (CT) Avverso squalifiche fino al 31/12/2015 a carico dei calciatori Giovanni Grasso e Giuseppe Virgitto. Campionato 2^a categoria girone G Tremestieri Etneo / Sant'Alfio Calcio del 22/12/2012 - C.U. n. 266 del 03/01/2013.

Con tempestivo e rituale appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale l'A.S.D. Sant'Alfio Calcio, in persona del suo presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata, chiedendo che sia integralmente riformata.

In particolare l'appellante sostiene che i due calciatori fatti oggetto dei provvedimenti disciplinari impugnati *“si sono prontamente avvicinati di spalle all'arbitro per proteggerlo fisicamente dalle eventuali intemperanze di altri calciatori...”* subendone nella concitazione del momento, *“spintoni e movimenti sconnessi, in conseguenza dell'improvvisa situazione di promiscuità ed agitazione”*.

L'appellante sostiene inoltre la nullità delle squalifiche impuginate, perché a suo dire *“comminate quando la gara era ancora in corso contemporaneamente alla squalifica fino al 31/12/2016 del calciatore Festa, il quale è stato conseguentemente costretto ad abbandonare immediatamente il terreno di gioco”*.

Senonché, sostiene ancora l'appellante, ai calciatori Grasso e Virgitto, l'arbitro ha invece consentito di continuare a disputare la gara fino alla fine della medesima e tale circostanza è incompatibile con la squalifica.

La società appellante, ritualmente convocata all'udienza dibattimentale, non è comparsa.

La Commissione Disciplinare Territoriale, con provvedimento reso a norma dell'art. 34 n° 4 C.G.S., ha incaricato di accertamenti la Procura Federale, sospendendo il procedimento fino all'esito degli stessi.

La Procura Federale, con nota prot. 6204/688 pf 12-13/CP del 04/04/2013 ha trasmesso la relazione conclusiva che ha sostanzialmente confermato quanto già espresso dall'arbitro negli atti ufficiali di gara.

Ciò posto, si rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 il rapporto dell'arbitro e degli altri ufficiali di gara nonché i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Va evidenziato che, dalla lettura combinata degli atti ufficiali, si evince che i calciatori sigg. Giovanni Grasso e Giuseppe Virgitto, in occasione dell'espulsione del Festa, si avvicinavano con altri compagni al direttore di gara e nella confusione lo colpivano con delle ginocchiate (circostanza questa peraltro ammessa dalla appellante, anche se in maniera del tutto riduttiva). L'arbitro sostiene tuttavia nel referto di avere solo riconosciuto il volto dei responsabili, di cui non riusciva però ad annotare il numero corrispondente. *“Successivamente, a mente serena”*, sostiene ancora il direttore di gara, *“durante il resto della partita, ricordando i volti, riuscivo ad identificare i calciatori ognuno con il proprio numero”*.

Va aggiunto che egli non ha però adottato alcun provvedimento disciplinare a carico dei predetti calciatori, che hanno potuto concludere regolarmente l'incontro.

Le squalifiche di che trattasi, peraltro non irrogate dal direttore di gara come erroneamente sostenuto dall'appellante bensì dal Giudice Sportivo competente, sono state quindi adottate sulla scorta delle richiamate annotazioni contenute negli atti ufficiali di gara, che l'arbitro ha confermato in sede di audizione dinanzi al rappresentante della Procura Federale.

Non apparendo riscontrabile quanto asserito dall'appellante circa il corretto comportamento dei calciatori fatti oggetto di provvedimenti disciplinari, non di meno questa Commissione Disciplinare Territoriale ritiene, in ragione delle circostanze sopra

evidenziate, che le sanzioni inflitte debbano essere rideterminate in termini più equi, non essendo peraltro certo che i lividi riferiti dal direttore di gara e non certificati da adeguata documentazione, siano da addebitare ai calciatori Grasso e Virgitto.

PQM

La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello, dispone contenersi al 31/12/2014 le squalifiche a carico dei calciatori Giovanni Grasso e Giuseppe Virgitto.

Senza addebito di tassa reclamo non versata.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso e dall'Avv. Felice Blando, componenti, assistita dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, e con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Giulia Saitta, si è riunita il giorno 23 aprile 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento n. 64/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. BICA FRANCESCO (Presidente dell'A.S.D. Mazara Calcio)

A.S.D. MAZARA CALCIO

La Procura Federale, con nota 4591/490 pf11-12GT/dl del 05/02/2013 ha deferito:

- 1) Il sig. Bica Francesco, Presidente dell'A.S.D. Mazara Calcio, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1) C.G.S. in relazione all'art. 94 ter comma 11) delle N.O.I.F., e in riferimento a quanto previsto dall'art. 8 comma 9) e 15) del C.G.S. per non avere ottemperato ad obbligo di adempimento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, della decisione della Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. del 30/09/2011 (prot.155/C.A.E.);
- 2) La società A.S.D. Mazara Calcio per rispondere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4 comma 1) del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio presidente.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, sono comparse per il tramite del loro difensore e procuratore speciale.

Preliminarmente all'esame del ricorso le parti deferite hanno chiesto di definire il procedimento a loro carico ai sensi dell'art. 23 C.G.S., come da ordinanza che segue:

Ordinanza:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento le parti deferite hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell' art. 23 C.G.S. individuata nella misura di mesi quattro di inibizione e dell'ammenda di € 1.000,00;

Visto l'art. 23, comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1) C.G.S. possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Visto l'art. 23, comma 2), ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

al sig. Bica Francesco l'inibizione per mesi 4 (quattro);

all'A.S.D. Mazara Calcio l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. li 35 comma 4.1 e 38 comma 8) C.G.S.

Procedimento n. 65/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. SINDONI ANTONINO (Presidente della A.S.D. Torregrotta)

A.S.D. TORREGROTTA.

La Procura Federale, con nota prot. 4592/3pf 11-12/GT/dl, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Sindoni Antonino, Presidente della A.S.D. Torregrotta, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione a quanto previsto dall'art. 30 comma 2 dello Statuto Federale; la Società A.S.D. Torregrotta ex art. 4 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente.

Secondo quanto accertato dalla Procura Federale il Sig. Sindoni avrebbe adito l'Autorità Giudiziaria ordinaria, nei confronti del tecnico Errante Pietro, in violazione della clausola compromissoria, sporgendo denuncia-querela, ratificata in data 26/05/2011 innanzi ai Carabinieri di Fondachello Valdina, per presunti reati perseguibili d'ufficio (calunnia) e a querela di parte (diffamazione).

All'udienza dibattimentale odierna nessuno si è presentato per le parti deferite che hanno tuttavia fatto pervenire nota con allegata remissione di querela.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo che sia affermata la responsabilità delle parti chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

punti 3 di penalizzazione ed ammenda di € 2.000,00 a carico dell'ASD Torregrotta e inibizione per mesi 6 a carico del presidente sig. Sindoni Antonino.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che quanto addebitato al Sig. Sindoni trova riscontro documentale, avendo il predetto proposto denuncia-querela a carico dell'allenatore Sig. Errante Pietro con atto ratificato in data 26/05/2011 innanzi ai Carabinieri di Fondachello Valdina. In tale atto vengono indicati fatti reato tra i quali quello di diffamazione, perseguibile a querela di parte, la cui trattazione avrebbe potuto trovare tutela nell'ordinamento sportivo. Emerge tuttavia che il sig. Sindoni ha, sia pure successivamente, rimesso la querela in questione. Comportamento questo che deve essere valutato ai fini della irrogazione delle sanzioni;

Risultando comunque violato l'art. 30 comma 2) dello Statuto Federale, ne consegue che a norma dell'art. 15 C.G.S. vanno adottate le sanzioni disciplinari come appresso indicate, tanto a carico del Presidente Sig. Sindoni Antonino che a carico della Società, responsabile oggettivamente.

P.Q.M.

Dispone applicarsi al Sig. Sindoni Antonio la sanzione della inibizione per mesi 6; alla A.S.D. Torregrotta la sanzione della penalizzazione in classifica per punti 3 e l'ammenda di € 1.000,00.

Procedimento n. 93/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Stallone Baldassare (Presidente)

Sig. La Rosa Antonino (Dirigente Segretario)

Società A.S.D. Olimpia Salemi

Con nota 5251/143 pf 11-12 GT/dl del 28/02/2013 la Procura Federale ha deferito i Sigg. Stallone Baldassare e La Rosa Antonino nonché la A.S.D. Olimpia Salemi, per rispondere, i primi due della violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all'art. 30 del Regolamento della L.N.D.; la Società a titolo di responsabilità diretta e oggettiva a mente dell'art. 4, comma 1 e 2 del C.G.S., in relazione agli addebiti contestati ai predetti dirigenti. Il comportamento illecito contestato concerne il fatto che durante lo svolgimento del secondo torneo nazionale "Salemi capitale dell'Italia unita", organizzato dalla Società A.S.D. Olimpia Salemi, quest'ultima si avvaleva dell'ausilio di arbitri del C.S.I., in violazione di quanto previsto. La circostanza è stata ammessa dai Sigg. Baldassare Stallone e La Rosa Antonino, che hanno tuttavia rappresentato di non pensare di commettere irregolarità nel far arbitrare le gare del torneo a soggetti non appartenenti alla F.I.G.C.

All'udienza fissata per il dibattimento nessuno è comparso, né sono stati depositati nei termini documenti o memorie difensive a discolora.

Il Rappresentante della Procura Federale, ha chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione a carico del Sig. Stallone Baldassare per mesi due; inibizione a carico del Sig. La Rosa Antonino per mesi tre; ammenda di € 500,00 per la società.

Il deferimento di che trattasi, sulla base dell'attività istruttoria svolta e in particolar modo delle dichiarazioni ammissive dei soggetti interessati, è fondato. Non vale ad escludere la responsabilità dei deferiti il fatto che i dirigenti in questione non sapessero che gli arbitri facessero parte di altra associazione. Invero, la Società in questione, nel richiedere l'autorizzazione per lo svolgimento del torneo, aveva l'obbligo di fruire delle prestazioni come arbitri di tecnici o dirigenti tesserati F.I.G.C., giusta articolo 12 del regolamento del torneo come autorizzato, di talchè avrebbero dovuto richiedere la prestazione di detti soggetti tesserati FIGC, cosa che, invece, non è avvenuta.

Accertate, quindi, le violazioni sopraindicate

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi ai Sigg. Stallone Baldassare e La Rosa Antonino la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno; alla Società A.S.D. Olimpia Salemi, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, l'ammenda di € 300,00 (trecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal dott. Roberto Rotolo e dal dott. Pietroantonio Bevilacqua, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 23 aprile 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento n°98 /B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Pol. Longi

Sig.Lombardo Rosario (Presidente all'epoca dei fatti)

N°8 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 1^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 01/03/2013 prot. 11.1015 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 320,00 (trecentoventi/00) a carico della società Pol. Longi (€ 40,00 x n.8 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Lombardo Rosario;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Carcione Calogero, Drago Gaetano, Galati Antonio, Gemma Calogero, Mormino Sebastiano, Sirna Stefano, Vieni Salvatore, Zingales Salvatore, tesserati per la società' Pol. Longi all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°99 /B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società U.S.D. Ghibellina

Sig.Panetta Marco (Presidente all'epoca dei fatti)

N°19 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 1^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure

Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 01/03/2013 prot. 11.1016 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 760,00 (settecentosessanta/00) a carico della società U.S.D. Ghibellina (€ 40,00 x n.19 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Panetta Marco;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Abbate Giuseppe, Barbara Salvatore, Barila' Giovanni, Brigandi Roberto, Cardullo Giovanni, Chillè Massimiliano, Cortellino Giuseppe, Cucina Giovanbattista, D'Agostino Gianluca, D'Alessandro Luigi, De Leo Luciano, La Rocca Francesco, Lauro Giuseppe, Mutto Giuseppe, Parisi Massimiliano, Pirri Cristian, Turchet Luca, Vaccaro Sebastiano, Vasta Andrea, tesserati per la società' U.S.D. Ghibellina all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°100 /B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.C.D. Libertas Racalmuto

Sig.Munisteri Pino Pietro (Presidente all'epoca dei fatti)

N°9 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 1^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 01/03/2013 prot. 11.1007 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memorie difensive allegando i certificati medici dei calciatori La Mendola Alessio, Tornabene Eduardo, Indelicato Daniele, e confermando che i restanti sei calciatori deferiti non sono stati sottoposti a visita medica unitamente al loro tesseramento.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva tuttavia che il certificato medico relativo al calciatore Indelicato Daniele è relativo alla stagione sportiva 2012/2013 e dunque non è esimente dell'addebito ascritto.

Dall'esame della documentazione in atti emerge quindi con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva di sette dei nove calciatori deferiti. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone non doversi procedere nei confronti dei calciatori La Mendola Alessio e Tornabene Eduardo e applica:

l'ammenda di € 280,00 (duecentottanta/00) a carico della società A.C.D. Libertas Racalmuto (€ 40,00 x n.7 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Munisteri Pino Pietro;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Cusumano Antonio, Cusumano Giuseppe, Di Fiore Luca, Indelicato Daniele, Milioti Giuseppe, Milioto Calogero, Papa Salvatore, tesserati per la società A.C.D. Libertas Racalmuto all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°101 /B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.P.D. Frigintini

Sig.Di Raimondi Rosario (Presidente all'epoca dei fatti)

N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 1^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 01/03/2013 prot. 11.1008 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, tuttavia, mentre il calciatore Vicari Andrea ha fatto pervenire personale memoria difensiva allegando il certificato medico attestante la sua regolare posizione, la società deferita ha trasmesso memoria difensiva solo asserendo che i calciatori Vicari Andrea e Sarta Giulio *“sono stati tesserati solamente alla riapertura delle liste di dicembre, con il trasferimento”* ma omettendo di

comprovare la regolare posizione dei calciatori in relazione alla avvenuta visita medica attestante la idoneità all'attività sportiva agonistica.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione in atti emerge quindi con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva del calciatore Sarta Giulio, obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone non doversi procedere nei confronti del calciatore Vicari Andrea e applica:

l'ammenda di € 40,00 (quaranta/00) a carico della società A.P.D. Frigintini (€ 40,00 x n.1 calciatore);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Di Raimondi Rosario;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico del calciatore Sarta Giulio tesserato per la società' A.P.D. Frigintini all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°102/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Dattilo

Sig. Mazzara Michele (Presidente all'epoca dei fatti)

N°1 calciatore meglio indicato in dispositivo.

Campionato di 1^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 01/03/2013 prot. 11.1009 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 40,00 (quaranta/00) a carico della società A.S.D. Dattilo (€ 40,00 x n.1 calciatore);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Mazzara Michele;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico del calciatore Mangiapane Antonino, tesserato per la società' A.S.D. Dattilo all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 23/04/2013

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**